

**TRIBUNALE DI PALERMO  
(SEZ. LAVORO)**

***Ricorso ex art.414 c.p.c.***

\*\*\*\*

**Del** sig. **RIZZELLI FABRIZIO** nato a Termini Imerese il 23/12/1967, residente a Termini Imerese nella via Giuseppe Sunseri, n.5, (c.f. RZZ FRZ 67T23 L112A), elettivamente domiciliato in Termini Imerese nella via Stesicoro, 268 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Angelo (DNG NTN 69A20 G273Y) che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'originale del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti indirizzi PEC: antonio.dangelo@cert.avvocatitermini.it; Fax. 091.8113492;

\*\*\*\*

**Contro** 1) **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (c.f. 96446770586), in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma nel viale di Trastevere, 76/a; 2) **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia** (c.f. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore* con sede in Palermo nella via G. Fattori, 60; 3) **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia** – Ambito territoriale di Palermo – (c.f. 0018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore* con sede in Palermo via San Lorenzo Colli 312/G;

tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in Via Alcide De Gasperi n.81 Palermo.

**In fatto**

Il ricorrente nel 1993 è stato assunto dall'Ente locale Comune di Milano e, successivamente, per effetto della legge 124/1999, è transitato nei ranghi del Ministero dell'Istruzione del quale è attualmente dipendente di ruolo con la qualifica di Collaboratore Scolastico.

Il rapporto di lavoro è regolato dal vigente C.C.N.L. comparto scuola.

Il Rizzelli è attualmente in servizio presso il Primo Circolo Didattico di Termini Imerese e, sin dall'assunzione, ha coltivato l'aspirazione di raggiungere il profilo di Assistente Tecnico.

A tal riguardo, il C.C.N.I. del 3/12/2009, in applicazione del C.C.N.L. del 29/11/2007 (comparto scuola), ha regolamentato le procedure per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) dall'area professionale



inferiore a quella superiore, in questo caso, dall'area "A" relativa al profilo di Collaboratore scolastico all'area "B" relativo al profilo di Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo (cfr. alleg. "1" e "2").

*L'art.2 del citato C.C.N.I. statuisce che "la mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali dell'interessato".*

Il contratto collettivo prevede che il personale collocato nella graduatoria di cui sopra può conseguire la mobilità professionale passando dall'area A alla B in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale.

Con avviso del 14/12/2009 e successivo decreto n.979 del 28/1/2010 (cfr. alleg. "3" e "4"), il MIUR ha indetto la procedura di partecipazione alle selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 2009/2010 – 2010/2011, precisando anche le modalità e i limiti dei posti disponibili.

A tal uopo, in applicazione dell'art.12 del C.C.N.I. del 3.12.2009, stante la disponibilità di venticinque posti nel biennio 2009/2010, 2010/2011 sono stati assegnati nella provincia di Palermo (Vedi allegata tabella al decreto) n.25 posti di Assistente Tecnico che, previa partecipazione al corso di formazione, sarebbero stati, poi, ricoperti da 25 unità (cfr. alleg. "5" e "6" e "7").

Il ricorrente, alla fine della selezione, si è ritrovato tra i 25 aspiranti vincitori del concorso avendo ottenuto il 17° posto della graduatoria, totalizzando punti 72 (cfr. alleg. "8" e "9" e "10").

Con il decreto di mobilità professionale del 9/2/2012, n.17, sono state eseguite, per l'anno scolastico 2011/2012, le ultime immissioni in ruolo di questa graduatoria; mentre cinque posti sono stati assegnati alla qualifica professionale di Assistente Tecnico tra i quali quello in cui è stato collocato l'odierno ricorrente ma soltanto in via residuale.

Dal 2012 in poi, l'Amministrazione scolastica di Palermo ha di fatto bloccato le immissioni in ruolo per Assistenti Tecnici, assegnando incarichi con supplenze annuali (anche per l'area del ricorrente), scavalcando di fatto la graduatoria concorsuale.

Lo stesso MIUR, con decreto n.6583 del 5/8/2011 (cfr. alleg. "11"), per



l'anno scolastico 2011/2012, aveva disposto espressamente che gli uffici scolastici accantonassero i posti necessari per la mobilità professionale; ciò anche per il secondo anno del biennio scolastico 2009/2010 – 2010/2011, precisando altresì che in provincia di Palermo venissero riservati i residui cinque posti predetti.

La graduatoria avrebbe, quindi, permesso il mutamento dello status professionale dell'interessato conseguendo la qualifica di Assistente Tecnico.

Così, però, non è stato.

**Passando all'esame della posizione del ricorrente, va osservato che il Rizzelli, 17° in graduatoria, ha superato il corso di formazione e si trova collocato tra gli ultimi vincitori di concorso a dover essere contrattualizzati.**

Questa, la successione temporale dei provvedimenti adottati:

- 1) Il 14/7/2011 il Ministro dell'Istruzione, il Ministro dell'Economia e il Ministro della Funzione Pubblica, hanno raggiunto un pre-accordo per prorogare la graduatoria finale di mobilità professionale del personale A.T.A. di cui al C.C.N.I. (cfr. alleg. "12");
- 2) In data 3/8/2011, con il decreto interministeriale autorizzativo delle assunzioni del personale scolastico per il triennio 2011– 2013, (cfr. alleg. "13") è stato individuato il contingente delle assunzioni del personale ATA che, per quanto concerne il profilo di Assistente Tecnico, prevedeva 25 unità per la provincia di Palermo, il numero esattamente coincidente con i vincitori del corso-concorso ancora da immettere nei ruoli.
- 3) Nel mese di agosto del 2011 sono state avviate anche in Sicilia le procedure per l'immissione in ruolo dei residui aspiranti, tanto è vero che il 26 agosto l'USR Sicilia chiede agli uffici scolastici provinciali di attendere affinché l'accordo definitivo fosse sottoscritto anche dal Ministro della Funzione pubblica: circostanza questa non avvenuta, per cui l'immissione nel superiore ruolo dei residui vincitori, fra cui il ricorrente, viene così bloccata;
- 4) Finalmente, con successivo decreto ministeriale n.17 del 9/2/2012 (cfr. alleg. "14"), sono state regolamentate le procedure di mobilità per l'anno in corso: **"art. 1... le immissioni in ruolo sono disposte per l'anno 2011/2012 a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono ripartite, per profilo professionale, secondo le consistenze di seguito riportate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto è indicata, per ciascun profilo**



**professionale, la ripartizione provinciale delle nomine autorizzate”.**

- Infine, è intervenuto il Direttore generale del M.I.U.R., il quale ha disposto che, laddove nel successivo anno scolastico 2012/13 vi potesse essere una contrazione di posti, comunque, dovevano essere riservati i posti per le future immissioni in ruolo.

Dall'esame dei predetti atti può certamente ritenersi che i vincitori rimasti esclusi, prima o poi, avrebbero conseguito il superiore profilo spettante loro quale vincitori della pubblica selezione in relazione ad un numero esatto di posti messi al bando.

Ma vi è di più.

Con nota del 9/3/2012 n.1800/1, il MIUR (cfr. alleg. “15”) ha disposto di procedere con sollecitudine alle nomine per la mobilità professionale, per provincia e per profilo professionale, utilizzando la graduatoria degli aventi diritto. Così facendo tutti gli aspiranti sarebbero stati nominati.

E' stato anche precisato che, qualora il numero dei posti non fosse stato sufficiente per nominare i vincitori di concorso, dovesse essere cura degli Uffici scolastici regionali, e nella fattispecie quello della Sicilia, provvedere a darne urgente comunicazione alla Direzione Generale, al fine di concretare la contrattualizzazione delle nomine di immissione in ruolo a favore dei residuali aventi titolo, al massimo, entro il successivo anno scolastico.

La direttiva è stata, poi, trasfusa con la nota del MIUR n.1985 del 16 marzo 2012 (cfr. alleg. “16”) dove, nella tabella allegata, è stata prevista l'assegnazione, per la provincia di Palermo, dei conclusivi diciotto posti di Assistente Tecnico; così facendo si sarebbe finalmente esaurito lo scorrimento della graduatoria.

Nonostante tutto ciò, però, il sig. Rizzelli non ha ancora raggiunto la sua legittima aspirazione lavorativa, e la conseguenza è una quotidiana mortificazione professionale ed economica che perdura ormai da anni, ossia da un lasso di tempo che incide profondamente nelle aspettative di vita del dipendente pubblico.

Risulta evidente che la condotta del MIUR ha causato la lesione del diritto soggettivo acquisito del sig. Rizzelli.

Condotta che appare ancor più illegittima se si considera la presenza di numerosi posti disponibili.

Infatti, nel corso degli anni, numerosi posti sono stati attribuiti al personale della ex Provincia di Palermo transitato in ruolo nell'Amministrazione



dello Stato per mobilità e tale decisione conferma che l'accantonamento dei posti in favore degli aventi diritto è stato mortificato dalla condotta dell'Amministrazione, contraria ai principi di correttezza e del buon andamento dell'azione amministrativa, ma soprattutto in spregio dei diritti acquisiti.

Tale circostanza è incontestabile.

Per l'anno scolastico 2015/16, con avviso pubblicato in allegato al decreto prot. n. 7956 del 20/08/2015, si è assistito ad un fenomeno di almeno dodici movimenti interprovinciali in entrata di assistenti tecnici, nonostante l'esubero del profilo e a discapito dei vincitori del concorso . Vedasi, a tal uopo, il decreto USR Area 7 del 31/08/2015 e l'Avviso di Mobilità USR n. 936 del 19/01/2016 e la nota Miur del 30/6/2016 (prot. n. 17763) concernenti le disposizioni e definizione dei criteri per gli organici ATA (cfr. alleg. "17" "18" e "19").

### **In diritto**

#### **I**

#### **Costituzione di diritto del rapporto di lavoro**

Preliminarmente, occorre fugare ogni dubbio sul fatto che la competenza a conoscere la questione è del giudice ordinario e non amministrativo.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ritiene che nel lavoro pubblico contrattualizzato, rientrano inella giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra con la precisazione che tali progressioni interne sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che riguardino il conferimento di qualifiche superiori (Cass. Sez. Unite sent. 21679/2013).

*"...nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la posizione del datore di lavoro pubblico non è più quella di supremazia speciale, rivestita prima della riforma, in quanto l'amministrazione opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario, e, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi...non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, come innanzi avveniva, allorché la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico."* (Cass. Lavoro sent.6502/2017).



Quindi, il richiamo all'art.63 D.lgs. 165/2001 e l'attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario dell'intero contenzioso relativo al pubblico impiego, fa assumere ad ogni questione attinente la fase successiva all'approvazione della graduatoria concorsuale, **la qualificazione di diritto soggettivo** (cfr. Cass. Civ. n.3252/2003 e Cass. SS.UU. Ord. n.14529/2003).

A seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego, la più recente giurisprudenza conferma il pieno diritto all'assunzione del vincitore di concorso, ovvero pubblica selezione, tracciando una marcata linea di confine con il precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa; e cioè, riconoscendo un diritto soggettivo pieno all'assunzione per la qualifica ed il posto messo a bando e per il quale si è superata con successo la relativa selezione pubblica.

Ed è proprio questo il caso che ci occupa, quello afferente l'assunzione del Rizzelli.

Secondo i principi generali, il vincitore del concorso, sin dal momento successivo all'approvazione della graduatoria, si trova di fronte a un datore di lavoro privato i cui provvedimenti non sono qualificabili come amministrativi, bensì quali atti di gestione, ai quali va applicata la rispettiva normativa codicistica degli artt. 1218 e 2932, cod. civ.

Esaminando la normativa, è evidente che la procedura concorsuale ha inizio con il bando, per poi proseguire con le domande di partecipazione e le procedure di selezione e concludersi con l'approvazione della graduatoria.

Con quest'ultimo provvedimento la pubblica amministrazione proclama i vincitori, titolari, come detto, di diritto soggettivo alla copertura del posto messo a concorso.

Già la precorsa giurisprudenza amministrativa riteneva che la decisione da parte della P.A. di non procedere all'assunzione dovesse comunque essere supportata da un'adequata motivazione in conformità all'interesse pubblico, ai canoni di razionalità e logicità; ciò al fine di evitare censure sotto il profilo della congruità e la correttezza delle scelte.

Oggi, invece, la più recente giurisprudenza, inquadrata nell'ottica del pieno diritto soggettivo, ammette la possibilità di adottare nei confronti della P.A., datrice di lavoro, sentenze costitutive e di condanna in favore dei lavoratori **il cui rapporto di impiego si costituisce mediante contratto.**

Pertanto, se il bando di concorso contiene tutti gli elementi attraverso



cui individuare il contenuto del futuro contratto di assunzione, trattasi giuridicamente di un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ.; da ciò consegue, per coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto di lavoro in corrispondenza al numero dei posti banditi, o di quelli ulteriori con lo scorrimento della graduatoria, che, successivamente, nei termini di legge si rendessero vacanti (Cass. Civ. S.U. n.7859/2001, n.9540/2001, n.89/2001).

Dall'altro alto, la violazione da parte della P.A. del diritto all'assunzione sorto in capo al vincitore del concorso legittima il soggetto leso ad intraprendere una azione giudiziaria volta a conseguire una pronuncia giudiziale costitutiva del rapporto, ai sensi dell'art. 63, comma 2°, D.lgs. n.165/2001.

Nel caso che ci occupa, il Rizzelli è vincitore di una pubblica selezione bandita per un determinato numero di posti messi a concorso per il profilo di Assistente Tecnico, una procedura concorsuale nazionale che, a sua volta, è stata espletata in ambito regionale, tenendo conto di posti messi a concorso per singola provincia.

La procedura selettiva contemplava la copertura di n.25 posti di Assistente Tecnico per la provincia di Palermo ed essendosi il ricorrente classificato 17° vanta un diritto soggettivo all'assunzione con il profilo superiore di Assistente Tecnico.

## II

### **Illogicità e illiceità della condotta della P.A.**

E' ormai consuetudine che l'Amministrazione valuti *"la necessità e la convenienza"* dell'assunzione, ponendo a fondamento della propria decisione un evento esterno, e cioè, i posti assegnati al personale degli Enti Locali, così come è avvenuto per l'ex Provincia di Palermo immessi nel ruolo dell'Amministrazione dello Stato per mobilità.

Così facendo, non può dirsi che la condotta della P.A. sia stata improntata a tutela degli interessi della collettività e rispetto dei principi di buona fede, correttezza, equità, trasparenza ed eguaglianza; parallelamente a quanto è accaduto per il concorso dei D.S.G.A., la decisione si è fondata sulla necessità (o per meglio dire escamotage giuridico) di collocare il personale in esubero proveniente da altra amministrazione pubblica.

Anche in questo caso si appalesa l'assoluta illogicità, illegittimità e infondatezza dell'atto autoritativo.



Ancora una volta la condotta della P.A. è stata improntata a parametri di comodo tralasciando quelli della ragionevolezza; una condotta censurata dall'Autorità Giudiziaria prima d'oggi in seno ai procedimenti, di identica fattispecie (Tribunale di Barcellona P.G. (Sez. Lavoro) del 11/7/2012, Tribunale di Gela (Sez. Lavoro) del 27/6/ 2013, Corte di Appello di Palermo (Sez. Lavoro) in merito all'attribuzione dei posti di D.S.G.A.

Qualunque sia stato il percorso logico assunto dall'Amministrazione, in ogni caso la condotta è lesiva dei diritti acquisiti dai vincitori del concorso.

Non vi è dubbio che nel caso che ci occupa la mortificazione della graduatoria dei vincitori del concorso è stata determinata dalle assunzioni per mobilità del personale proveniente dallo scioglimento della provincia di Palermo, condotta che emerge per *facta concludentia*.

Eppure con il sopra citato D.M. n.17 del 9/2/2012 lo stesso Miur aveva confermato la necessità e l'opportunità di procedere all'assunzione nella superiore qualifica di tutti i vincitori di concorso.

Queste argomentazioni sono avvalorate dalle seguenti pronunce giurisprudenziali: Trib. di Napoli, sent. 12 maggio 2014, n. 5134; Trib. di Brindisi, sent. 28.01.2014, n. 191 (cfr. alleg. da "20" e "21").

Anche la giurisprudenza di questo Tribunale (Giudice del Lavoro) si è espressa favorevolmente in un caso del tutto analogo a quello del Rizzelli. **Nel giudizio iscritto al n.4459/2017 RG, il Giudice del Lavoro con sentenza n.3471/2019 del 4/10/2019 ha accolto la domanda del ricorrente di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di Assistente Tecnico nella Provincia di Palermo, riconoscendo il passaggio dall'area A all'area B del CCNL.**

A seguito del passaggio in giudicato, il Miur con nota del 20/8/2020 (prot. 11719) ha dato esecuzione alla sentenza immettendo nel ruolo la ricorrente con il profilo riconosciuto (cfr. alleg. "22").

E' appena il caso di evidenziare che il Ministero in tale giudizio non ha svolto alcuna difesa nè ha impugnato la sentenza, acclarando la fondatezza dei motivi di ricorso espressi anche in questa sede e che appaiono palesi e incontestabili.

Anche in quel caso, il dipendente, al pari del Rizzelli, era vincitore del medesimo concorso ed aspirava al profilo superiore di Assistente Tecnico, e anch'esso era stato escluso.





Emerge in modo evidente la circostanza che il M.I.U.R., agendo “*a modo proprio*”, abbia riservato i posti del personale ATA e Assistente Tecnico in Sicilia, già messi a concorso per la progressione verticale ed a procedura ampiamente conclusa con i vincitori in attesa di sottoscrivere il relativo contratto.

Basti leggere la nota dello stesso Ministero n°1800/1 del 09 marzo 2012, ove si invita: “*di procedere sollecitamente alle nomine per la mobilità professionale secondo le consistenze indicate, per provincia e per profilo professionale, nell’elenco costituente parte integrante dello stesso decreto (D.m. 17/2012)*”.

Infine, va evidenziato che soggetti con pari requisiti sono già stati immessi nel ruolo e non hanno subito né subiranno alcun pregiudizio per cui, in aperto contrasto con gli artt.3 e 97 della Costituzione, è evidente la disparità di trattamento dei vincitori di concorso con quelli che in altre parti del territorio non hanno subito tale fenomeno di “travaso” di posti perché non vi è stato scioglimento delle province.

### III

#### **Disparità di trattamento**

L’ente pubblico non può sottrarsi agli obblighi derivanti da un concorso adducendo difficoltà finanziarie e la necessità di sopprimere posti di lavoro (Cass. Civ., Sez. Lavoro n.1399/2009).

Gli altri vincitori del medesimo concorso non vengono pregiudicati dall’eventualità in cui l’Amministrazione prenda tale decisione in quanto non è consentito risolvere il rapporto di lavoro, essendo l’Ente Pubblico obbligato ad assegnare al dipendente un’altra equivalente opportunità lavorativa.

In altre parole, per nessun dipendente è prevista la risoluzione del rapporto ma solo (in ipotesi di soprannumero) la perdita della titolarità su una determinata sede con il conseguente trasferimento dell’interessato al fine di recuperare la postazione lavorativa equivalente in altra sede.

*Rebus sic stantibus*, la conseguenza è un’evidente disparità di trattamento e di *status* lavorativo tra coloro che sono già in un determinato ruolo e che, ove anche perdenti posto, devono solo essere movimentati ma recuperano l’equivalente postazione lavorativa, da coloro che, invece, a causa del medesimo fenomeno della contrazione, quel ruolo non lo conseguiranno mai più, ancorché vincitori di un concorso bandito su posti vacanti e disponibili.

Questo aspetto riveste particolare importanza poiché in tutte le province



siciliane (anche Palermo) vi sono posti in organico vacanti e disponibili, equivalenti alle posizioni messe a concorso.

#### IV

#### **Correttezza e buona fede contrattuale**

La condotta della Pubblica Amministrazione va censurata anche sotto il profilo codicistico della buona fede nell'esecuzione del contratto.

Diretta conseguenza della privatizzazione del pubblico impiego è la necessità che ogni atto della P.A. sia rispondente ai criteri di correttezza e buona fede che sovrintendono l'esecuzione del contratto in generale.

Ciò, al pari di qualsivoglia atto contrattuale privatistico.

La decisione amministrativa di assumere personale ricorrendo alla mobilità, come nel caso che ci occupa, è in palese contraddizione e violazione dei suindicati principi.

Sul punto va ricordata la tutela del legittimo affidamento in applicazione della L.241/90, come modificata dalla L.15/2005, e dell'ordinamento comunitario, considerandolo come un limite per l'amministrazione nei casi in cui vada a pregiudicare consolidate posizioni del cittadino.

Il Rizzelli ha riposto più di una concreta aspettativa nella progressione lavorativa *de quo*, mortificata oggi dalla condotta illogica ed illegittima dell'Amministrazione.

Il Sig. Rizzelli vanta, indubbiamente, nei confronti del Ministero resistente, una posizione giuridica che, con la pubblicazione del bando e l'espletamento della procedura selettiva della quale è vincitore, si è trasformata da mera aspettativa di fatto, a vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, avendo i prescritti requisiti di legge ed essendo idoneo all'impiego.

A ciò si aggiunga che ha superato tutte le prove, ivi compreso il corso di formazione finale.

Pertanto, nell'odierno panorama del lavoro pubblico contrattualizzato, la questione relativa all'obbligo dell'amministrazione di assumere il vincitore del concorso, va risolta concedendo il potere al Giudice del Lavoro di emettere una sentenza costitutiva del rapporto invocato con le decorrenze dovute (cfr. Cass. Sez. Unite, ordinanza n.14529/2003), anche con l'utilizzo dello strumento codicistico previsto dall'art.2932 C.C. (cfr. Trib. di Grosseto, Sez. Lavoro, 14/11/2000, n. 451; Trib. Venezia, sent. 21/1/2012).

\*\*\*\*



Per quanto sopra anzidetto, sia in fatto che in diritto, il ricorrente come rappresentato e difeso, chiede che,

**Voglia**

**L'Ill.mo Tribunale –Giudice del Lavoro**

*Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disposti gli incombenti di rito, previa fissazione dell'udienza di discussione*

- Ritenere e dichiarare che il sig. Rizzelli Fabrizio ha superato con esito positivo la selezione per la progressione verticale al ruolo di Assistente Tecnico nella Provincia di Palermo e che, pertanto, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, ha diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/2011;

- Ritenere e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Ministero convenuto e il sig. Rizzelli Fabrizio per profilo di Assistente Tecnico amministrativo a far data del 1/9/2011, ovvero con la decorrenza che il Decidente riterrà dovuta;

*E, per l'effetto,*

- Ordinare il passaggio del sig. Rizzelli Fabrizio dall'Area A all'Area B, del vigente CCNL Scuola nel profilo di Assistente Tecnico a far data del 1/9/2011, ovvero con la decorrenza che il Decidente riterrà dovuta;
- Condannare la convenuta al pagamento degli onorari e spese di lite;

\*\*\*\*\*

Il ricorrente dichiara, ai sensi della Legge 23/12/1999 n.488, che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il relativo contributo unificato è versato nella di € 259,00.

Si producono:

- 1) Sequenza contrattuale personale Ata art.62 CCNL del 29.11.2007;
- 2) CCNI del 3/12/9 per la mobilità professionale Ata;
- 3) Avviso prove selettive Ata CCNI 3/12/09;
- 4) Decreto Direttoriale n. 979/2010;
- 5) Allegato C – Corrispondenza titoli area lavoratori;
- 6) Allegato 1 al Decreto Direttoriale 28/1/2010 n. 979;
- 7) Tabella contingente nomine mobilità professionale;
- 8) Nota Miur n. 6306 del 20/10/2010 - graduatorie prov.li;
- 9) Graduatoria prov.le definitiva, Prot. n.6308;
- 10) Certificazione di idoneità Rizzelli;



- 11) Nota Miur n.6583 del 5/8/2011 accantonamento posti mobilità professionale ata;
- 12) Ipotesi intesa proroga validità graduatorie mobilità prof.le ata del luglio 2011;
- 13) Nota Ministero Finanze, Prot n.89642 del 3/8/11 - programmazione triennale assunzioni personale scuola;
- 14) Decreto Ministeriale per la mobilità professionale del 9/2/2012, n.17;
- 15) Nota Miur prot. n.1800-1 del 9/3/2012;
- 16) Nota Ministero Prot. n.1985 del 16/3/2012 chiarimenti mobilità professionale ata;
- 17) Decreto USR Area 7 del 31/08/2015;
- 18) Avviso mobilità personale EE.LL. del USR, prot. n.936 del 19/1/2016;
- 19) Nota Miur n.17763 del 30/6/2016 disposizioni criteri per organici ata 2016-2018;
- 20) Sentenza Tribunale di Napoli n.5134 del 12/5/2014;
- 21) Sentenza Tribunale di Brindisi del 28/01/2014, n.191;
- 22) Decreto USR per la Sicilia del 20/8/2020 di esecuzione sentenza immissione a ruolo;

\*\*\*\*\*

Termini Imerese, li 07 febbraio 2021

*Avv. Antonio D'Angelo*

